

5CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Progetto AIMAG PRV2684010

Fognature e Depurazione

**Pulizia manuale caditoie con cassetta nei
Comuni gestiti da Aimag S.p.A.
in Provincia di Modena.**

ELABORATO N° 1

— Art. 1 —

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di pulizia manuale di caditoie **con cassetta** nei Comuni gestiti da AIMAG S.p.A. in provincia di Modena (escluso il Comune di Carpi). Le prestazioni riguardano la pulizia delle caditoie comprese in uno dei due lotti assegnato come spiegato nell'art. 2.

— Art. 2 —

AMMONTARE DELL'APPALTO

Le prestazioni sono appaltate a misura e verranno aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sul prezzo di **Euro 2,25 (diconsi Euro due/25) per la pulizia di una singola caditoia a base d'asta e € 5.000,00 (Euro cinquemila/00)** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo complessivo dei servizi in appalto è pari a **€ 185.000,00 (centottantacinquemila/00) di cui € 180.000,00 a base d'asta considerando anche le prossime caditoie da prendere in gestione durante l'anno e € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.** Non sono ammesse offerte in aumento.

Le attività dovranno essere svolte secondo il seguente programma:

due pulizie annuali a mano su tutte le caditoie provviste di sifone a cassetta, come previsto dall'art.6 del Disciplinare Tecnico Servizio Idrico Integrato di ATO4 MO (ora ATERSIR) approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consorziale n.10 del 24.07.2006.

Per ogni comune verrà fornita planimetria indicante le vie e relative caditoie, la pulizia di caditoie non riportate nelle planimetria dovrà essere preventivamente autorizzata da AIMAG S.p.A..

Primo giro di pulizia			
Comune	N° caditoie	data inizio pulizie	data fine pulizie
BASTIGLIA	1.254	<u>28/04/2026</u>	<u>28/07/2026</u>
BOMPORTO	3.200	<u>28/04/2026</u>	<u>28/07/2026</u>
CAMPOGALLIANO	3.219	<u>28/04/2026</u>	<u>28/07/2026</u>
CAMPOSANTO	473	<u>28/04/2026</u>	<u>28/07/2026</u>
CAVEZZO	3.083	<u>28/04/2026</u>	<u>28/07/2026</u>
CONCORDIA	2.002	<u>28/04/2026</u>	<u>28/07/2026</u>
MEDOLLA	1.978	<u>28/04/2026</u>	<u>28/07/2026</u>
MIRANDOLA	6.000	<u>28/04/2026</u>	<u>28/07/2026</u>
NOVI	3.513	<u>28/04/2026</u>	<u>28/07/2026</u>

S. FELICE	3.398	<u>28/04/2026</u>	<u>28/07/2026</u>
S. POSSIDONIO	1.104	<u>28/04/2026</u>	<u>28/07/2026</u>
S. PROSPERO	1.742	<u>28/04/2026</u>	<u>28/07/2026</u>
SOLIERA	4.000	<u>28/04/2026</u>	<u>28/07/2026</u>

numero totale caditoie 1° giro	34.966
--------------------------------	--------

Secondo giro di pulizia			
Comune	N° caditoie	data inizio pulizie	data fine pulizie
BASTIGLIA	1.254	<u>01/09/2026</u>	<u>22/12/2026</u>
BOMPORTO	3.200	<u>01/09/2026</u>	<u>22/12/2026</u>
CAMPOGALLIANO	3.219	<u>01/09/2026</u>	<u>22/12/2026</u>
CAMPOSANTO	473	<u>01/09/2026</u>	<u>22/12/2026</u>
CAVEZZO	3.083	<u>01/09/2026</u>	<u>22/12/2026</u>
CONCORDIA	2.002	<u>01/09/2026</u>	<u>22/12/2026</u>
MEDOLLA	1.978	<u>01/09/2026</u>	<u>22/12/2026</u>
MIRANDOLA	6.000	<u>01/09/2026</u>	<u>22/12/2026</u>
NOVI	3.513	<u>01/09/2026</u>	<u>22/12/2026</u>
S. FELICE	3.398	<u>01/09/2026</u>	<u>22/12/2026</u>
S. POSSIDONIO	1.104	<u>01/09/2026</u>	<u>22/12/2026</u>
S. PROSPERO	1.742	<u>01/09/2026</u>	<u>22/12/2026</u>
SOLIERA	4.000	<u>01/09/2026</u>	<u>22/12/2026</u>

numero totale caditoie 2° giro	34.966
--------------------------------	--------

L'Impresa aggiudicataria, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia, dovrà essere iscritta all'Albo Gestore dei Rifiuti per il trasporto dei rifiuti derivanti dalla attività di pulizia manutentiva delle caditoie stradali, individuati con il codice CER 20 03 03 "Residui della pulizia delle strade". Gli oneri per la sicurezza sopra evidenziati pari a €. 5.000,00 (cinquemila/00) sono stati determinati sulla base di precedenti esperienze pregresse per servizi similari a quelli oggetto

dell'appalto, l'importo effettivo degli oneri per la sicurezza sarà meglio definito e contabilizzato in sede di esecuzione dei servizi in correlazione alle effettive necessità dei singoli interventi. Il pagamento degli oneri per la sicurezza verrà effettuato all'emissione di ogni S.A.L. contestualmente al pagamento di tutti i servizi contabilizzati.

La predisposizione e redazione della relazione relativa alla sicurezza in cantiere rimane totalmente a carico dell'Appaltatore, il quale la redige tenendo conto delle informazioni raccolte relative ai rischi specifici esistenti nel luogo di intervento informandosi presso tutti gli Enti interessati.

— Art. 3 —

VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI

L'esecuzione delle opere dovrà essere eseguita in conformità a quanto riportato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e, per nessun motivo, l'Appaltatore potrà chiedere compensi diversi da quelli offerti.

Nessuna variazione può essere introdotta dall'esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione di Aimag SpA. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati da Aimag SpA ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Stazione Appaltante stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali, ai sensi dell'Art. 120 comma 5 D. Lgs. 36/2023.

Il contratto potrà altresì essere modificato, senza necessità di una nuova procedura, a norma dell'articolo 120, co. 1, lett. b) del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 120, co. 2 del Codice dei Contratti, le modifiche contrattuali previste dal presente articolo possono essere adottate purché l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

— Art. 4 —

OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME

In rapporto alla modalità di esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza delle prescrizioni vigenti, l'appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi a quanto previsto dal presente capitolato speciale d'appalto ed inoltre:

- a) a quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti comunali, provinciali e regionali e dal codice della strada;
- b) ai regolamenti civili e di polizia urbana;
- c) alle leggi e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, invalidità e vecchiaia;
- d) alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa di cui al D.lgs 159/2011;

- e) alle norme che verranno indicate dagli enti proprietari di strade, ferrovie e canali od altri servizi preesistenti con cui le attività oggetto del presente appalto dovessero interferire, nonché alle prescrizioni contenute nelle convenzioni in atto con i Comuni;
- f) alle norme in materia di smaltimento dei rifiuti secondo quanto previsto e disposto da (D.P.R. 10/09/1982 n° 915, Legge 09/11/1988 n° 475 e D.Lgs n°152/06), e successive modifiche ed integrazioni;
- g) a quanto previsto dalla relazione relativa alla sicurezza in cantiere la cui redazione è a carico dell'appaltatore stesso e fa parte integrante del contratto;
- h) il personale impiegato nei cantieri dovrà essere qualificato ai sensi secondo i contenuti previsti dal **Decreto Interministeriale del 04 marzo 2013** “Segnaletica stradale per attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare”.

L'appaltatore risponderà delle eventuali infrazioni e si assumerà l'onere delle relative penalità anche se queste venissero direttamente imposte alla “Stazione Appaltante”.

Per quanto non specificato nel presente capitolato, varranno le disposizioni (in aderenza alle leggi vigenti) che saranno via via impartite dal “Committente”.

—— Art. 5 ——

ONERI DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui all'art. 4 del presente capitolato, sono a carico dell'appaltatore e non trovano particolare compenso, ma sono compresi nei prezzi in elenco anche tutti gli ulteriori oneri esposti dettagliatamente nel seguito:

- a) l'Appaltatore deve avvisare AIMAG SpA e i comuni interessati dai lavori quotidianamente con fax inviato prima dell'inizio dei lavori riguardo alle vie nelle quali i lavori stessi vengono eseguiti;
- b) l'Appaltatore deve procedere all'apertura delle caditoie anche in presenza di eventuali impedimenti dovuti a materiali costipati, asfalti o cementi senza che questo dia diritto a maggiorazione del prezzo convenuto per la pulizia della caditoia;
- c) l'Appaltatore deve procedere all'aggiornamento cartografico dei fogli di lavoro e delle planimetrie fornite da AIMAG SpA con l'indicazione delle caditoie pulite, delle caditoie pulite in più, delle caditoie non pulite perché prive di cassetta;
- d) l'Appaltatore deve fornire al proprio personale operativo indumenti ad alta visibilità di classe 3 per una migliore visibilità nel corso delle attività.

—— Art. 6 ——

OBBLIGHI RELATIVI ALLE MISURE DI SICUREZZA

Allo scopo di garantire la corretta informazione sui rischi presenti nell'ambiente in cui l'Appaltatore è chiamato ad operare, verrà consegnato apposito documento informativo sui rischi presenti presso i luoghi di lavoro; AIMAG SpA si riserva la facoltà di rivedere periodicamente tale documento, in funzione dell'evoluzione delle lavorazioni condotte e della dotazione impiantistica.

Pertanto, contestualmente alla sottoscrizione della presente e ogni qual volta AIMAG SpA lo richieda espressamente in seguito ad evoluzione del proprio processo lavorativo, l'Appaltatore è tenuto a

produrre le certificazioni richieste e apposito documento (relazione sulla sicurezza) contenente l'indicazione delle misure che essa intende adottare al fine di ridurre/eliminare i rischi presenti nell'ambiente di lavoro e le modalità con cui queste si esplicitano e si integrano con le misure di riduzione dei rischi specifici della propria attività.

Le informazioni inerenti i rischi e le misure di sicurezza da adottare in seguito a inevitabili interferenze tra le attività oggetto dell'affidamento e le altre lavorazioni svolte saranno discusse in uno o più incontri prima dell'inizio dei lavori; le riunioni verranno formalizzate all'interno del **Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)**, la cui sottoscrizione costituirà accettazione espressa dello specifico programma lavori e delle modalità esecutive atte a garantire la sicurezza e la tutela della salute del personale.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) è da considerarsi parte integrante del Contratto.

L'Appaltatore si assume, oltre all'obbligo del rispetto delle procedure indicate da AIMAG SpA, l'obbligo dell'osservanza, da parte del proprio personale, di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute e comunque richieste dalla natura dei lavori.

L'Appaltatore dovrà redigere e consegnare ad AIMAG SpA la relazione in merito alle misure da adottare per la sicurezza fisica dei lavoratori contenente una valutazione dei rischi inerenti le attività affidate e le relative misure di riduzione/eliminazione.

— Art. 7 —

DOCUMENTI CONTRATTUALI

Fanno parte integrante del Contratto d'Appalto, tra l'altro, i documenti di seguito elencati:

- 1) Il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- 2) Documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).

— Art. 8 —

SUBAPPALTI

La possibilità di fare ricorso a subappalti è subordinata ad espressa autorizzazione da parte della committente

Fermo restando quanto sopra, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire direttamente le prestazioni ad esso appaltate.

Qualora la ditta aggiudicataria ritenesse necessario e/o opportuno fare ricorso a subappalti da parte di terzi dovrà darne preventiva comunicazione alla "Stazione Appaltante", che si riserva di valutare di volta in volta le singole richieste.

È assolutamente fatto divieto all'impresa di ricorrere al subappalto, senza preventiva autorizzazione da parte di AIMAG.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del codice degli appalti. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e

medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di partecipazione.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del codice appalti, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

Aimag SpA si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, eventuali richieste di autorizzazione al subappalto, che in ogni caso dovranno essere adeguatamente motivate da parte dell'impresa appaltatrice, pervenute oltre il termine suddetto.

Aimag SpA rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

L'Appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 96 del Codice dei Contratti.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di Aimag SpA per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'[articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#) fatte salve le ipotesi in cui Aimag SpA provveda al pagamento diretto dei subappaltatori, poiché in tal caso l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale.

L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale indicato da Aimag SpA. È, altresì, responsabile in solido

dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il subappalto di attività indicate nell'art. 1 comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, è consentito esclusivamente ad imprese iscritte alla "White List" istituita presso le Prefetture.

È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza specifico per le prestazioni oggetto di subappalto di cui al successivo co.18.

Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori

L'autorizzazione non apporterà nessuna modifica agli obblighi ed agli oneri dell'Appaltatore che rimarrà l'unico e solo responsabile, nei confronti della Società e dei terzi, dei lavori affidati a terzi subappaltatori e di tutte le condizioni e gli obblighi oggetto degli atti e dell'offerta di gara.

L'affidatario dovrà assicurare:

- la dichiarazione dell'inesistenza di forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art.2359 C.C.;
- la certificazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o apposita certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al punto 3);
- la documentazione necessaria per verificare che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della Legge 31.5.1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni.

Eventuali inadempienze del subappaltatore, comunque accertate dalla "Committente" danno a questo il diritto di pretendere la risoluzione del subappalto senza che l'Appaltatore possa, per ciò, richiedere indennizzi, risarcimento dei danni o differimento dei termini di ultimazione dei lavori.

L'Appaltatore, prima di avanzare la richiesta di autorizzazione al subappalto ad Aimag S.p.A., si impegna alla verifica di conformità alla normativa antimafia dell'impresa destinataria del subaffidamento e ad esercitare un successivo ed efficace controllo sul personale e sui mezzi che l'impresa ha destinato al subappalto.

Conformemente a quanto previsto nei rapporti contrattuali tra Aimag SpA e l'Appaltatore, esso è tenuto ad inserire nei contratti, dallo stesso stipulati con i subappaltatori, una clausola risolutiva espressa, con eventuale applicazione di penali, in virtù della quale disporre l'automatica risoluzione del contratto con il subappaltatore qualora pervenissero informazioni interdittive di cui al d.lgs. 159/2011, emergessero violazioni dei principi e delle procedure adottate ex d.lgs 231/2001 da Aimag S.p.A. nonché nel caso vi fosse violazione dei principi di cui al codice etico di Aimag S.p.A.

Qualora l'Appaltatore non dovesse adottare il provvedimento di risoluzione contrattuale di cui al precedente capoverso, Aimag SpA si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione al subappalto.

L'Appaltatore, in conformità all'operato di Aimag S.p.A., si riserva, nei contratti stipulati con i subappaltatori, la facoltà di sospendere l'efficacia del contratto, con eventuale applicazione di penali, nell'ipotesi di commissione dei reati contemplati dalla normativa anticorruzione.

Il subappalto di attività indicate nell'art. 1 comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, è consentito esclusivamente ad imprese iscritte alla "White List" istituita presso le Prefetture.

PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

Aimag S.p.A., salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, in relazione alle somme ad essi dovute per le prestazioni effettuate. In virtù della previsione di cui all'articolo 119, co.12, del Codice dei contratti, quando il subappaltatore o il subcontraente è una micro, piccola o media impresa, ovvero in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, ovvero su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, la Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti; in questo caso l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. Ai sensi dell'articolo 1271, co. secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra Aimag SpA e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:

- a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato;
- b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'Appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
- c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, allo stesso tempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione Appaltante;
- d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'Appaltatore.

Aimag SpA può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 4, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, co. 1, del codice civile.

— Art.9 —

ORGANIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI

- a) L'Appaltatore deve disporre del personale tecnico, di tutti i mezzi accessori e delle attrezzature necessarie alla perfetta e tempestiva esecuzione delle opere da eseguire. Nella esecuzione delle prestazioni il personale dovrà seguire le prescrizioni impartite, anche solo verbalmente, dai dirigenti e funzionari di AIMAG SpA. L'Appaltatore è ritenuto responsabile del comportamento di tutto il personale addetto.
- b) Il personale tecnico dell'Appaltatore deve rendersi facilmente reperibile affinché AIMAG SpA possa in ogni momento trasmettere gli ordini relativi a variazioni delle stesse che si rendessero necessarie.
- c) AIMAG SpA fornirà planimetria relativa ai lotti di caditoie da pulire.
- d) La programmazione dettagliata delle prestazioni dovrà essere concordata con AIMAG SpA. Eventuali ritardi nell'esecuzione delle prestazioni, causati da AIMAG SpA non potranno dar luogo a richiesta di indennizzo da parte dell'Appaltatore.
- e) AIMAG SpA, su richiesta dei Comuni, potrà richiedere frequenze e distribuzioni diverse delle pulizie rispetto a quelle previste.

- f) L'Appaltatore è direttamente responsabile verso i terzi di ogni conseguenza derivante da fatto, negligenza o colpa dei suoi dipendenti per infortuni o danni a terzi od a cose di terzi in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni e pertanto l'Appaltatore si intende senz'altro tenuto a sollevare e ritenere indenne AIMAG SpA da qualsiasi molestia e domanda che gli fosse rivolta. Tali danni dovranno essere indennizzati dall'Appaltatore, a sue totali cure e spese, prima del pagamento del conto finale. L'Appaltatore è tenuto a dimostrare ad AIMAG SpA in qualunque momento, di essere in grado di fare fronte agli oneri che potessero derivargli per fatti od omissioni di suoi dipendenti come sopra detto. L'Appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni prodotti agli impianti di AIMAG SpA, alle caditoie in dipendenza delle prestazioni e a eventuali Soggetti Terzi interessati.
- g) L'Appaltatore dovrà inoltre curare il regolare impiego delle attrezzature e dei mezzi di protezione, e l'osservanza delle prescrizioni generali in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, di cui alle disposizioni di legge vigenti ed emanande. Tutto il personale dell'Appaltatore presente in cantiere dovrà essere edotto, a cura dello stesso Appaltatore, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme essenziali di prevenzione infortuni, nonché del corretto uso dei dispositivi di sicurezza e dei mezzi di protezione personale. Ogni compito di assistenza tecnica e di sorveglianza ed ogni inerente responsabilità saranno sempre a carico dell'Appaltatore anche se alle prestazioni presenziasse, con qualsiasi incombenza, il personale di AIMAG SpA.
- h) Eventuali accordi o permessi da ottenere dai Comuni sono a carico dell'Appaltatore.
- i) AIMAG SpA potrà in qualsiasi momento modificare l'ordine di priorità delle prestazioni ordinate, nonché ordinare nuove prestazioni.
- j) L'Appaltatore dovrà disporre di un numero di automezzi adeguato alla mole di lavoro da eseguire e rispondenti alle norme relative al trasporto di rifiuti.

— Art. 10 —

DANNI E COPERTURE ASSICURATIVE

I danni evitabili o provocati da inerzia o negligenza esecutiva saranno risarciti direttamente dall'appaltatore.

L'impresa aggiudicataria risponderà dei danni che per fatto suo proprio, dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche connesso all'impiego di qualsiasi mezzo o strumento utilizzato, venissero arrecati a persone e cose, sia di AIMAG S.p.A. che di terzi, durante l'esecuzione dei lavori, tenendo al riguardo sollevata la stazione appaltante e da ogni responsabilità e per qualsiasi eventuale pretesa risarcitoria di terzi o di prestatori d'opera della medesima impresa aggiudicataria.

Quest'ultima è pertanto tenuta a stipulare - ovvero a dimostrare di avere stipulato e in corso di validità - un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO), a copertura dei rischi di danni cagionati a terzi (per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) nonché di eventuali infortuni di propri prestatori d'opera, verificatisi in relazione all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto.

La menzionata assicurazione dovrà prevedere massimale unico non inferiore a Euro 2.000.000 sia per RCT sia per RCO e dovrà altresì prevedere le seguenti condizioni estensive della copertura assicurativa, che dovranno essere rese espressamente operanti, a integrazione e/o deroga di quanto eventualmente sia diversamente previsto dalle condizioni d'uso della compagnia:

- estensione del novero dei terzi:
 - ai titolari e/o dipendenti di imprese che svolgono per conto dell'Assicurato attività complementari quali: lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio,

- smontaggio, collaudo di tutto quanto necessario all'attività dichiarata, carico, scarico, consegna e/o prelievo di merci e materiali;
- a progettisti e/o direttori dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti, legali e professionisti in genere nonché rispettivi dipendenti o addetti;
 - ai titolari e/o dipendenti delle ditte subappaltatrici limitatamente a morte o lesioni personali subite in relazione allo svolgimento di lavori per conto dell'Assicurato
- Rc personale dei dipendenti;
 - Rc per danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza della cui opera si avvalga l'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori
 - Rc per danni ai locali o ai manufatti ove si eseguono i lavori e alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori
 - Rc per danni derivanti da incendio di cose dell'Appaltatore o dallo stesso detenute
 - Rc per danni a mezzi sotto carico o scarico
 - Rc per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi
 - Rc dell'Assicurato, per danni a terzi conseguenti a mancato o insufficiente intervento su segnaletica, su ripari o su recinzioni, posti a protezione dell'incolumità di terzi
 - Rc per danni causati da subcontraenti
 - Rc per danni causati da inquinamento accidentale - per guasto o rottura di impianti/conduzze/ecc.
 - Estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Copia di tale polizza, che dovrà avere validità per tutta la durata del contratto, dovrà essere trasmessa ad AIMAG S.p.A. almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori e comunque all'atto della stipula, fermo restando che la stipula dell'assicurazione non esime l'impresa aggiudicataria, dall'obbligo di risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell'insufficienza dei massimali assicurati.

— Art. 11 —

COORDINAMENTO E SUBORDINAZIONE RISPETTO AD ALTRE ATTIVITA' DEL COMMITTENTE

L'appaltatore è tenuto a svolgere la propria attività in modo da non ostacolare quella svolta direttamente dalla "Stazione Appaltante" e/o da altri suoi appaltatori e/o fornitori che operano contemporaneamente nei luoghi dove si svolgono le prestazioni a lui appaltate, per il buon andamento dell'insieme di tutte le attività.

Lo svolgimento delle prestazioni appaltate deve essere subordinato allo svolgimento contemporaneo di tali attività.

— Art. 12 —

RAPPRESENTANZA DELL'AIMAG - SORVEGLIANZA

La “Stazione Appaltante” si riserva la facoltà di controllare lo svolgimento delle prestazioni e di verificarne a proprie spese lo stato, a norma dell'art. 1662 primo comma del Codice Civile.

Il controllo dell'esecuzione corretta delle prestazioni e della rispondenza delle stesse ai capitolati tecnici nonché al presente progetto saranno effettuati dai tecnici aziendali.

I tecnici incaricati, aziendali e comunali, potranno effettuare i controlli congiuntamente o in modo autonomo.

I tecnici preposti potranno verbalizzare il sopralluogo indicando:

- eventuali non conformità;
- eventuali ordini di sospensione delle prestazioni;
- nonché eventuali note riguardanti il metodo di esecuzione;
- la tenuta del cantiere e la segnaletica stradale presente.

Il committente si riserva altresì la facoltà di vincolare la liquidazione finale al benessere dei comuni il cui territorio verrà interessato dalle prestazioni.

L'eventuale presenza sui cantieri di personale della “Stazione Appaltante”, come pure i controlli e le verifiche da esso eseguiti, non liberano l'appaltatore da obblighi e responsabilità inerenti alla sicurezza e igiene del lavoro, alla buona riuscita delle prestazioni ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, ovvero derivanti da leggi, regolamenti e norme in vigore.

Parimenti, ogni intervento della “Stazione Appaltante” non può essere invocato come causa di interferenza nelle modalità di conduzione delle prestazioni nel loro complesso, nonché nel modo di utilizzare mezzi d'opera, macchinari e materiali, in quanto a tali funzioni si intende e rimane solo ed esclusivamente preposto l'appaltatore.

— Art.13 —

RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

L'appaltatore, all'atto dell'inizio delle prestazioni, indica un proprio rappresentante.

L'appaltatore rimane comunque responsabile dell'operato del proprio rappresentante, e di tutto il personale preposto.

Il rappresentante dell'appaltatore, al quale compete tutta la responsabilità di ordine civile e penale, che, a norma delle vigenti disposizioni, deriva dalla conduzione tecnica ed amministrativa delle prestazioni, deve essere in possesso dei requisiti di legge, essere munito delle necessarie deleghe ed avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto.

L'appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle prestazioni appaltate in conformità alle buone regole della tecnica, garantendo altresì la completezza della realizzazione e la perfetta funzionalità del risultato complessivo dell'opera oggetto di contratto, tenuto conto di tutto quanto, anche non espresso in modo esplicito, risulti evidenti e necessario per dare prestazioni e forniture perfettamente compiute.

— Art. 14 —

INIZIO DELLE PRESTAZIONI E PENALE PER MANCATA COMUNICAZIONE DEL CANTIERE

L'inizio delle prestazioni potrà avvenire anche in pendenza della stipula del contratto.

L'impresa è tenuta a comunicare a mezzo PEC (reparto.depurazione@pec.gruppoaimag.it) o e-mail (stefania.cavalieri@aimag.it, vito.raffaele@aimag.it) alla Stazione Appaltante entro le ore 9.00 della giornata lavorativa l'indirizzo esatto in cui si troveranno ad operare i propri addetti. La mancata e/o errata comunicazione dell'indirizzo del cantiere comporterà l'applicazione di una penale pari a € 100,00 (cento/00) per ogni giornata lavorativa.

— Art. 15 —

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

L'appalto sarà aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valutato in base ai criteri stabiliti nel disciplinare di gara. L'importo contrattuale, determinato come sopra, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità, fatto salvo quanto previsto dal successivo art.21 in merito alla revisione dei prezzi. L'Appaltatore dovrà procedere obbligatoriamente al controllo e alla verifica della completezza e congruità delle voci e delle quantità indicate dalla Committente e alla formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative assumendone i relativi rischi.

I prezzi offerti dall'aggiudicatario in sede di procedura selettiva sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate e/o autorizzate che siano inequivocabilmente estranee ai lavori già previsti.

Le opere saranno appaltate in base alle prescrizioni del presente Capitolato e con l'applicazione dei prezzi offerti, che si intendono comprensivi di tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore per l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle opere a lui affidate, come specificato nel presente Capitolato.

I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Committente. Le eventuali migliorie qualitative e quantitative proposte dal concorrente ed accettate dalla amministrazione appaltante saranno a totale carico dell'Appaltatore e saranno compresi nell'importo del presente Appalto.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipula del contratto ha luogo entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

a) In caso di mancata sottoscrizione del contratto d'appalto per fatto e colpa imputabile all'Appaltatore (mancanza della documentazione richiesta, mancanza del materiale o delle attrezzature necessarie, ecc.), Aimag SpA si riserva, tenuto conto dell'urgenza delle prestazioni, la facoltà di:

b) procedere, anche in mancanza di contratto, alla consegna delle prestazioni (conteggiando dalla relativa data la durata complessiva dell'appalto) e all'assegnazione delle prestazioni con applicazione

delle relative penali previste nel caso di ritardata esecuzione degli stessi come indicato all'art. **Errore.**
L'origine riferimento non è stata trovata..

c) applicare una penale pari a Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella sottoscrizione del contratto; procedere alla risoluzione del rapporto con addebito all'Impresa dei danni conseguenti alla mancata sottoscrizione e all'esclusione dell'impresa medesima dall'albo dei fornitori autorizzati.

— Art. 16 —

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E PENALE PER RITARDI

Le prestazioni dovranno essere ultimate entro il **28 luglio 2026 (primo giro)** ed entro il **22 dicembre 2026 (secondo giro)**.

Il rapporto contrattuale complessivo avrà termine con l'ultimazione delle pulizie delle caditoie del giro/giri assegnati.

Sarà applicata nei casi di ritardata ultimazione delle pulizie del giro di riferimento una penale di **€ 100 (cento/00)** per ogni giorno solare di ritardo.

Costituiscono, altresì, gravi inadempienze tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, con conseguente applicazione di penali, quanto di seguito precisato:

- 1) per ogni giorno inadempienza rilevata in merito all'organizzazione dei lavori euro **500,00**;
- 2) per ogni violazione accertata sulla mancata osservanza delle norme che tutelano la sicurezza degli operatori dell'Impresa appaltatrice e subappaltatrice nell'esecuzione delle norme sulla sicurezza euro **500,00**;
- 3) per ogni mancato aggiornamento cartografico non comunicato (vedi art.27) euro **50,00**.

La contestazione dell'inadempimento è comunicata tramite fax, e-mail certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento: l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla comunicazione della contestazione inviata da AIMAG SpA.

In caso di mancata presentazione, accoglimento delle controdeduzioni o mancata presa in carico diretta da parte dell'Appaltatore delle richieste di risarcimento danni derivate da attività svolte o riconducibili agli interventi (lavori/servizi/forniture) dell'appaltatore, AIMAG SpA procederà all'applicazione delle penali.

Qualora l'Impresa Appaltatrice intercorra in tre penali per inadempienza o di notifiche di inosservanza alla normativa sulla sicurezza rilevati nel corso dell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato speciale d'appalto, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione anticipata del contratto, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per gli ulteriori danni derivanti dall'interruzione del servizio.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Impresa si assume l'obbligo di eseguire le prestazioni nei tempi richiesti.

Nel caso di propria impossibilità, dovrà darne immediatamente comunicazione per iscritto o verbale al "Committente".

La “Stazione Appaltante” si riserva la facoltà nel caso di incompleta esecuzione delle pulizie, o di notifiche di inosservanza alla normativa sulla sicurezza rilevati mediante esclusivo giudizio del “Committente”, di risolvere il contratto salvo il risarcimento del danno.

—— Art. 17 ——

DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE

Le prestazioni in oggetto devono essere compiute, finite in ogni loro parte, entro i termini stabiliti. Potranno essere ammesse proroghe degli originali termini di ultimazione, ad insindacabile giudizio della “Stazione Appaltante” solo nell'eventualità di:

- 1) aumenti delle quantità che comportino variazioni dell'importo presunto dell'appalto;
- 2) modificazione significativa delle tipologie di prestazioni disposte dalla “Stazione Appaltante”;
- 3) sospensione disposta dalla “Stazione Appaltante”;
- 4) cause non imputabili all'appaltatore, e dallo stesso tempestivamente segnalate, che rendano temporaneamente impossibile la prosecuzione delle prestazioni.

Le penalità previste nell'art. 16, nel caso di ritardo nella ultimazione, sono applicate con riferimento ai termini stabiliti, ivi tenendo conto delle eventuali proroghe riconosciute in relazione alle cause sopra indicate.

—— Art. 18 ——

ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'appaltatore non dia corso alla esecuzione della prestazione ordinate dalla “Stazione Appaltante” anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza della prestazione, il “Committente” ha il diritto di procedere altrimenti alla loro esecuzione.

I maggiori oneri che la “Stazione Appaltante” dovesse eventualmente sopportare, rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del contratto, sono a carico dell'appaltatore.

—— Art.19 ——

SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di contratto, di bollo e di registro, ed ogni altro onere inerente e conseguente agli atti contabili ed amministrativi.

—— Art. 20 ——

COMPENSO E REMUNERATIVITA' DEI PREZZI CONTRATTUALI

All'appaltatore vengono corrisposti, per le prestazioni da lui effettivamente eseguite ed accettate dalla “Stazione Appaltante”, i compensi specificati nell'elenco prezzi allegato, depurati del ribasso d'asta.

Essi si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, tenendo conto, fra l'altro, delle condizioni ambientali, da ritenersi note all'appaltatore, in cui saranno eseguite le prestazioni, e sono remunerativi, oltre che dell'utile dell'appaltatore, di ogni spesa e prestazione, generale e particolare, principale e accessoria, inerente alle prestazioni considerate.

Eventuali prestazioni non espressamente previste e non comprese nei compensi pattuiti, che si rendessero necessarie, saranno compensate a misura o in economia, ai prezzi da concordarsi di volta in volta sulla base di quelli pattuiti, oppure a consuntivo, in base ai prezzi elementari specificati nel contratto.

Tali prestazioni, peraltro, devono essere autorizzate preventivamente per iscritto alla "Stazione Appaltante".

— Art.21 —

VARIABILITÀ DEI PREZZI

In considerazione della tipologia dell'appalto, il fornitore si obbliga a mantenere fisso ed invariabile il prezzo, come risultante dall'espletamento della gara, per tutta la durata del contratto.

In ogni modo qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano per la componente della prestazione riferibile alla fornitura con posa in opera gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT.

— Art. 22 —

PAGAMENTI

L'Impresa appaltatrice avrà diritto al pagamento del primo SAL alla chiusura del primo giro di interventi da concludersi entro le date su riportate; l'importo effettivo sarà **calcolato sulla base delle caditoie effettivamente oggetto di intervento/attività manutentive, da consuntivare preliminarmente all'emissione del SAL di riferimento.**

Verrà contabilizzato il numero di caditoie effettivamente presenti ed effettivamente pulite moltiplicato per il prezzo unitario relativo alla pulizia di una caditoia.

Si impiegheranno a questo scopo le planimetrie consegnate all'Appaltatore sulle quali l'Appaltatore contrassegnerà le caditoie eventualmente in più rispetto a quelle riportate e quelle per le quali non è stata eseguita la pulizia.

Dall'importo saranno detratte eventuali somme dovute a titolo di penalità o rimborso spese.

Rispetto alla data SAL, il relativo Certificato di Pagamento verrà emesso dal Direttore di Esecuzione **entro 60 gg (sessanta)** dalla effettiva data del SAL previa analisi in contraddittorio con l'Impresa appaltatrice dei valori risultanti.

Tutti i pagamenti suddetti avranno luogo a **60 gg DFFM (sessanta)** dalla data del Certificato di Pagamento fatto salvo il ricevimento da parte di AIMAG S.p.A. della fattura e di tutta la documentazione di seguito specificata.

AIMAG SpA non accetterà tratte né cessioni di credito.

Il corrispettivo per il servizio effettuato sarà erogato a seguito di presentazione di regolari fatture.

Devono intendersi con questo compensate tutte le spese relative alla posizione del personale dipendente, agli automezzi, alle eventuali attrezzature e quant'altro occorresse per una puntuale esecuzione del servizio che deve essere reso a perfetta regola d'arte, con le modalità indicate dall'Allegato Tecnico.

Copia delle fatture dovrà essere anticipata via fax alla sede di AIMAG SpA Reparto Fognatura e Depurazione, via Maestri del Lavoro n. 38 – 41037 Mirandola (fax 0535/1872005) per la liquidazione dei servizi di propria competenza.

I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del suo DURC e all'accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Tutti i pagamenti delle imprese, appaltatrice ed eventuali subappaltatrici, compreso il pagamento del saldo, saranno effettuati previa verifica sia di propria pertinenza che di pertinenza delle consorziate esecutrici in caso di consorzio e di eventuali subappaltatori, attestante la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Il mancato adempimento di tali prescrizioni comporta la sospensione del primo pagamento utile, limitatamente per la quota di inadempienza accertata, senza che l'impresa possa pretendere interessi o danni di alcun tipo.

— Art. 23 —

CONTROVERSIE E RISERVE

Qualora insorgano controversie l'appaltatore non deve mai, per nessun motivo, rallentare o sospendere le prestazioni.

Tutte le riserve che l'appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla “Stazione Appaltante” e documentate con l'analisi dettagliata delle somme alle quali ritiene di avere diritto.

Detta documentazione dovrà essere prodotta entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla firma del documento contabile relativo alla prestazione alla quale si riferisce la riserva.

Il diritto dell'appaltatore di far valere le riserve decade se queste non sono state presentate nei modi e nei termini sopraindicati.

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati, saranno prese in esame dal “Committente” solo in sede di liquidazione finale a saldo.

È tuttavia in facoltà della “Stazione Appaltante” anticipare in taluni casi l'esame delle riserve o di una parte di esse.

L'avvenuta risoluzione delle riserve sarà verbalizzata in un apposito atto sottoscritto dalla “Stazione Appaltante” e dall'appaltatore.

— Art. 24 —

CAUZIONE DEFINITIVA

Per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione per un importo pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Aimag SpA può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Aimag SpA ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Aimag SpA senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte di Aimag SpA, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

a garanzia definitiva prestata con fideiussione può essere rilasciata ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice dei Contratti, a scelta dell'operatore economico, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività, oppure dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo previsto e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente

da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Aimag SpA.

La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo Schema tipo di cui all'“Allegato A-Sezione I - Schemi tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'“Allegato B – Schede tecniche” del citato Decreto Ministeriale. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia definitiva prestata con fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del Codice dei Contratti.

— Art. 25 —

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto sancito nell'art.16, AIMAG S.p.A. si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in qualsiasi momento per comprovata inadempienza da parte della ditta aggiudicataria alle clausole

contrattuali e qualora si verificano fatti che rendono impossibile, a giudizio di AIMAG S.p.A., la prosecuzione dell'appalto.

Si ha la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., con automatico incameramento della cauzione:

- per interruzione ingiustificata dei lavori con gravi conseguenze sui servizi o sulla sicurezza di persone o cose;
- per mancato inizio dei lavori a seguito dell'affidamento del servizio entro il termine massimo di 10 giorni contrattualmente fissato;
- qualora si verifichi la cessione a terzi, anche parziale, del servizio non autorizzata preventivamente da AIMAG S.p.A.;
- per apertura di una procedura concorsuale e di richiesta di concordato preventivo nei confronti della ditta aggiudicataria;
- grave inadempimento;
- per messa in liquidazione o altri casi di cessione delle attività dell'impresa;
- per mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie, della normativa sulla sicurezza e della normativa ambientale;
- per inadempienze che siano causa di grave danno o di pericolo igienico-sanitario;
- per mancato versamento degli obblighi contributivi e previdenziali nei confronti dei dipendenti utilizzati per il servizio, ovvero utilizzo di personale senza il rispetto delle norme previste dal contratto nazionale di settore;
- in caso di applicazione di n. 3 penali.

Nelle ipotesi di cui sopra AIMAG S.p.A. avrà diritto a dichiarare risolto il contratto con effetto immediato, previa diffida, con l'obbligo per l'appaltatore decaduto di risarcire ad AIMAG S.p.A. i danni economici subiti e conseguenti.

Le somme dovute ad AIMAG S.p.A. a titolo di risarcimento a seguito di risoluzione del contratto saranno trattenute da eventuali pagamenti dovuti alla ditta aggiudicataria.

La stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d'ufficio a maggiori spese dell'appaltatore qualora lo stesso contravvenga anche ad uno solo degli obblighi e delle condizioni di cui al contratto stesso o si renda colpevole di grave negligenza o di frode.

In tale eventualità l'appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito, ai prezzi di contratto e risponderà del danno che potesse derivare alla stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto o dall'esecuzione d'ufficio del servizio.

Vi sarà la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subaffidamento, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subaffidamento, informazioni interdittive di cui al Dlgs 159/2011.

Qualora dovesse essere rilasciata informativa interdittiva, anche successivamente alla stipula del contratto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto; la predetta penale sarà applicata mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

—— Art. 26 ——

FORO COMPETENTE

Per la risoluzione di ogni eventuale controversia sarà competente il Tribunale di Modena.

L'appaltatore dichiara di aver preso conoscenza di tutte le clausole del presente capitolato speciale.

—— Art. 27 ——

PULIZIA DELLE CADITOIE

Le attività di pulizia caditoie comprendono:

Il prezzo per la singola pulizia di una singola caditoia comprendente:

- a) apertura della griglia di coronamento della caditoia;
- b) pulizia della caditoia tramite svuotamento della vaschetta di contenimento sulla strada;
- c) posa della pastiglia larvicida fornita dalla Committenza;
- d) chiusura della caditoia;
- e) carico del rifiuto sull'autocarro di supporto, secondo le modalità impartite dal tecnico Aimag (senza sacchetto);
- f) apposizione sulla griglia di coronamento mediante una bomboletta spray di un segno per indicare l'avvenuta pulizia;
- g) aggiornamento delle planimetrie fornite dalla Committenza qualora si rilevino discrepanze;
- h) trasporto del materiale di risulta presso l'isola ecologica indicata dal tecnico Aimag.

—— Art. 28 ——

RICHIAMO ALLE LEGGI

Per quanto non prescritto dal presente capitolato ed in quanto in contrasto con esso valgono le disposizioni della vigente legislazione in materia.

—— Art. 29 ——

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, riguardante la tutela dei dati personali, si comunica che le informazioni personali (dati anagrafici, codice fiscale, partita IVA, stato di famiglia, carichi pendenti, informazioni in merito alla normativa antimafia) richieste per la sottoscrizione dei contratti di

affidamento, sono utilizzate da AIMAG esclusivamente per la gestione dei suddetti rapporti, secondo gli obblighi di legge.

Si precisa che:

- la raccolta dei dati richiesti è necessaria per la sottoscrizione dei contratti di affidamento;
- i dati suddetti verranno utilizzati esclusivamente da AIMAG o suoi incaricati, non saranno diffusi o comunicati al di fuori dei casi previsti dalla legge e con le modalità consentite;
- sul trattamento dei dati personali, la persona fisica ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal citato Regolamento UE 2016/679;
- AIMAG è titolare del trattamento dei dati personali.
- L'elenco dei responsabili del trattamento è richiedibile al titolare del trattamento. L'informativa privacy completa è disponibile sul sito internet del Titolare del trattamento.

— Art. 30 —

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario deve comunicare ad Aimag SpA :

-gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati;

-le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

-ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.